

VERBALE DI RIUNIONE

Sospensione dell'attività lavorativa – Modalità di applicazione

In relazione a criteri e modalità di applicazione delle giornate di sospensione dell'attività lavorativa (strumento cui le Parti hanno convenuto di ricorrere con Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna), le Parti si danno reciprocamente atto della condivisa intenzione di adottare la seguente impostazione, nell'ambito della quale si darà rilievo alla volontarietà nei termini di seguito precisati, che troverà attuazione nel rispetto del quadro normativo di riferimento tempo per tempo vigente:

- a) il ricorso alla sospensione temporanea dell'attività lavorativa avverrà per complessive 25.000 giornate lavorative annue a livello di Gruppo, e comunque per un risparmio aziendale annuo di € 3.750.000, con riferimento a ciascun anno del biennio 2017/2018;
- b) a ciascun dipendente del Gruppo appartenente ai Quadri Direttivi, 3^a e 4^a livello retributivo, e ai Dirigenti verrà applicata una sospensione dell'attività lavorativa, con corrispondente riduzione del trattamento economico, nella misura fissa di 5 giornate lavorative annue per gli anni 2017 e 2018;
- c) al restante personale verrà applicata una sospensione dell'attività lavorativa, con corrispondente riduzione del trattamento economico, nella misura fissa di 3 giornate lavorative annue per gli anni 2017 e 2018;
- d) ai fini del raggiungimento del numero complessivo di giornate lavorative annue indicato alla lettera a) che precede, il personale che ne farà richiesta - secondo le modalità e nei termini che verranno successivamente individuate dalle Parti - potrà essere ammesso, nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive aziendali e senza che tale richiesta comporti un ostacolo alle opportunità di sviluppo professionale, a fruire di un numero annuo di giornate di sospensione dell'attività lavorativa superiore alle misure sopra indicate, nel rispetto comunque del limite complessivo annuo a livello di Gruppo indicato dalla suddetta lettera a);
- e) nel caso in cui, all'esito della verifica sulle giornate di sospensione volontaria, dovesse essere constatato il mancato raggiungimento previsionale dell'obiettivo complessivo di giornate annue a livello di Gruppo di cui al precedente comma 1, verrà conseguentemente rideterminato il numero di giornate di sospensione "obbligatoria" con riferimento ai lavoratori del Gruppo con inquadramento fino al 2^a livello retributivo dei Quadri Direttivi.

L'efficacia del presente Verbale di Riunione è comunque subordinata all'approvazione da parte dei competenti Organismi.

Genova, 28 ottobre 2016

BANCA CARIGE S.p.A. anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige

FABI

UNISIN/FALCRI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

[Handwritten signatures and names of representatives from FABI, UNISIN/FALCRI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, and UILCA.]